



ASSOCIAZIONE PAOLA PIRACCINI

VERBALE DELL' ASSEMBLEA STRAORDINARIA SOCI del 29/01/2021

L'anno duemilaventuno in questo giorno ventinove del mese di gennaio, alle ore 20,30 si è riunita, in seconda convocazione, con modalità on line, considerata la persistente situazione di emergenza sanitaria, l'assemblea dei soci.

Sono presenti i Consiglieri:

- AMADUZZI LICIA Presidente
- CALABRO' ANNUNZIATA
- FABBRI MARCO
- BIONDI GIAMPIERO
- CUNI SERGIO

Sono presenti i Soci:

Giunchi Lucia, Manuzzi Alida, Mambelli Carlo, Domenichini Ebe, Placucci Pietro, Antolini Ivan, Bissoni Luca, Kalai Assma, Verde Sara, Battistini Maria, Vernocchi Martina e Aprile Santo.

Il presidente, visto il numero di 17 soci presenti rispetto al numero di 20 iscritti a libro soci e che tutti in collegamento on line sono identificabili, prende atto della validità dell'assemblea straordinaria e procede con l'esame e la discussione del seguente O.d.G.:

1) Nuova sede dell'associazione

2) Approvazione modifiche allo statuto dell'Associazione.

1) Nuova sede associativa

Il Presidente propone di cambiare la sede dell'associazione, attualmente a Cesena in Corso Sozzi n. 39, in quanto il locale non è più in uso esclusivo e ci sono difficoltà nella gestione degli spazi e nel ricevere la corrispondenza. Pensando ad una soluzione ottimale, propone di porre la sede dell'associazione presso la sua abitazione in Galleria Urtoller n.16 a Cesena.

I soci approvano la proposta e ringraziano il presidente per la disponibilità.

2) Approvazione modifiche allo statuto dell'Associazione

Il segretario introduce l'argomento illustrando le motivazioni che rendono necessario apportare alcune modifiche allo statuto associativo per renderlo compatibile con quanto previsto dalle nuove norme ed indicazioni per le associazioni del Terzo Settore. Queste modifiche non vanno ad alterare gli scopi e le finalità associative, ma rappresentano un'opportunità per poter rapportarsi con gli Enti e le Istituzioni del territorio.

L'associazione fino ad ora era identificata come una organizzazione di volontariato e, come tale, Onlus di diritto. Ora, se approvato il nuovo statuto e in conformità a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore, rimarrà identificata come "ODV" (Organizzazione di Volontariato), ma perderà la qualifica di Onlus, in

quanto questa qualifica non esisterà più, e come tale sarà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nella sezione delle ODV.

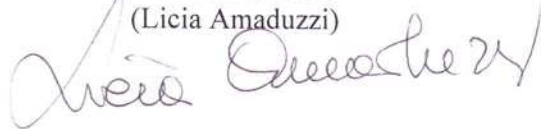
Da parte dei soci vengono poste alcune domande di chiarimento, alle quali il presidente ed il segretario rispondono. L'Assemblea approva all'unanimità le modifiche allo statuto associativo, che viene allegato al presente verbale sotto la lettera A), come sua parte integrante e sostanziale.

Alle ore 22,00 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale, l'assemblea viene sciolta.

IL SEGRETARIO
(Marco Fabbri)



IL PRESIDENTE
(Licia Amaduzzi)



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale di Cesena

Registrato a Cesena il 8 FEB. 2021
N. 291 Mod. 3 C. /
Euro ESCENTO

IL DIRETTORE

L'ADDETTO AL SERVIZIO
Sandra Sintucci




16 A)

ASSOCIAZIONE "PAOLA PIRACCINI ODV"
Galleria Urtoller, 16
47521 Cesena (FC)

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1

- Denominazione e durata -

L'associazione denominata **"Paola Piraccini ODV"** è una associazione di diritto privato costituita ai sensi dell'art. 36 e seguenti del C.c. operante quale organizzazione di volontariato secondo la normativa prevista dagli artt. 32 e seguenti del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e relativi regolamenti attuativi.

L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 2

- Sede -

L'associazione **"Paola Piraccini ODV"** ha sede in Cesena (FC), galleria Urtoller n. 16.

Articolo 3

- Scopi dell'associazione -

L'associazione non ha fini di lucro e, nell'ambito della dottrina sociale cristiana, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale, con particolare attenzione verso persone in difficoltà in Italia e nel mondo e di assistenza sociale della famiglia con attenzione ai bisogni dei minori e dei giovani, nell'ambito di:

- organizzazione e gestione di attività culturali e ricreative di interesse generale, nonché di promozione e diffusione della pratica del volontariato, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 5, c. 1, lett. i);
- formazione extra-scolastica della persona, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 5, c. 1, lett. l);
- beneficenza a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 5, c. 1, lett. u);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali, nonché promozione delle pari opportunità e di iniziative di aiuto reciproco, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 5, c. 1, lett. w).

In particolare, per il raggiungimento dei propri fini, l'associazione si propone di:

- promuovere attività sociali, educative, culturali, ricreative e di solidarietà;
- promuovere ed organizzare corsi, convegni, dibattiti, conferenze, seminari di ricerca ed altre iniziative formative, educative, ricreative e di solidarietà;
- organizzare attività ricreative e più in generale iniziative per il migliore impiego del tempo libero;
- sostenere l'esercizio dei diritti e dei doveri della famiglia in campo sociale ed educativo;
- promuovere momenti di incontro tra le famiglie intese come primario soggetto educativo;
- stabilire rapporti di collaborazione con altre associazioni od altre organizzazioni che perseguono gli stessi fini e con enti che operano nell'ambito educativo, culturale, ricreativo e di solidarietà;
- promuovere il sostegno materiale ed economico di attività educative e formative anche per assicurare a famiglie meno abbienti il diritto allo studio quale diritto umano fondamentale;

- formare, promuovere e coordinare operatori nel campo educativo e formativo;
- svolgere qualsiasi attività l'associazione ritenga opportuna per il raggiungimento dei propri fini.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, la cui individuazione spetta al Consiglio Direttivo, purché secondarie e strumentali a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti dalla legge.

Le attività dell'associazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e realizzate prevalentemente per il tramite degli associati, di norma attraverso prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari, salvo il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute ed inerenti esclusivamente all'attività prestata, che devono essere adeguatamente documentate ed approvate dal Consiglio Direttivo.

TITOLO II SOCI

Articolo 4 - Soci -

Sono membri dell'associazione i soci fondatori nonché tutte le persone fisiche e altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che, condividendo le finalità dell'associazione, si impegnino a realizzare nei limiti stabiliti gli scopi dell'associazione e risultino in regola con il pagamento delle quote associative annuali.

Chiunque voglia aderire all'associazione deve:

- presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza, comunicando entro 60 giorni e in forma scritta all'aspirante socio le motivazioni dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione;
- dichiarare di accettare le norme dello statuto;
- versare la quota di adesione annuale che viene fissata dal Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- ricoprire le cariche associative;
- partecipare all'assemblea, con diritto di voto se iscritti da almeno un mese nel libro degli associati;
- consultare i libri sociali e osservando i necessari doveri di riservatezza, previa domanda motivata da presentare al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno 30 giorni in relazione alla quale il Consiglio Direttivo comunicherà le modalità di consultazione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Articolo 5

- Cessazione del rapporto associativo -

I soci cessano di appartenere all'associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Può recedere il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell'associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Decade automaticamente il socio che non sia più in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'esclusione può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui il socio:

- danneggi moralmente e materialmente l'associazione;
- sia causa di disordini e dissidi tra i soci;
- si ponga in contrasto con gli scopi associativi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al socio sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può chiedere che venga inserito nell'ordine del giorno della prima assemblea successiva la valutazione della decisione del Consiglio Direttivo.

I soci receduti, decaduti o esclusi, nonché gli eredi dei soci deceduti, non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

Articolo 6 - Organi sociali -

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'eventuale Organo di Controllo.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute, secondo il disposto dell'art. 3.

Articolo 7 - Assemblea -

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti gli associati, anche per coloro che non siano intervenuti o, se intervenuti, risultino dissenzienti. L'assemblea è composta da tutti i soci in regola con la quota associativa entro il giorno precedente la data prevista per lo svolgimento dell'assemblea in prima convocazione. Il diritto di voto può essere esercitato da coloro che sono iscritti a libro soci da almeno un mese. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ogni associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati. La partecipazione dei soci all'assemblea può, altresì, avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'associazione ed inoltre:

- nomina e revoca i componenti gli organi sociali e, quando previsto, il Revisore Legale dei conti;
- approva il bilancio d'esercizio, entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio sociale, nonché il bilancio sociale, se predisposto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modifiche dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed eventuali altri regolamenti interni;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno due membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne facciano richiesta scritta con indicazione degli argomenti da mettere all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione, contenente il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, deve essere inviato almeno otto giorni prima della data fissata, all'indirizzo risultante dal libro degli associati. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino tutti gli associati.

L'assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera circa le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione, nonché in caso di trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative alla modifica dello statuto sono assunte con la presenza, personalmente o per delega, di almeno i tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti; quelle relative allo scioglimento dell'associazione sono assunte col voto favorevole dei tre quarti degli associati; mentre quelle inerenti operazioni di trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, con la presenza, personalmente o per delega, della maggioranza assoluta degli associati ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

Nessuno socio può partecipare alla votazione su questioni concernenti i suoi interessi.

Articolo 8

- Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri, nominati dall'assemblea dei soci, previa determinazione del loro numero. Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Possono farne parte esclusivamente gli associati. L'eletto che, dopo l'elezione, rinunci alla nomina, viene sostituito da colui che nella graduatoria segue l'ultimo eletto. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri del Consiglio decada dall'incarico, l'assemblea può provvedere alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati dimissionari.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- coordinare l'attuazione delle linee programmatiche definite dall'assemblea, individuando le modalità operative;
- predisporre lo schema di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- eleggere al proprio interno il Vicepresidente e il Segretario;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- determinare la quota associativa annuale;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'assemblea dei soci;
- individuare le eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti dalla legge, svolte dall'associazione;
- promuovere raccolte di fondi;
- ratificare la decadenza dei soci e deliberare sulle proposte di esclusione dei soci;
- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta scritta, con indicazione degli argomenti da mettere all'ordine del giorno. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. La partecipazione dei consiglieri alle riunioni può, altresì, avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità del consigliere che partecipa e vota.

I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario, vengono sottoposti alla approvazione del Consiglio stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.

Articolo 9

- Presidente -

Il Presidente viene eletto dall'assemblea dei soci ed ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'assemblea dei soci, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed egli è custode dei mezzi di esercizio e dei beni in uso alla associazione.

In particolare, compete al Presidente:

- curare l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio;
- coordinare le attività dell'associazione;
- firmare ogni atto autorizzato dal Consiglio stesso.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, ai fini della ratifica.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Articolo 10

- Organo di Controllo -

L'Organo di Controllo, anche in forma monocratica, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge. Viene nominato per un triennio e il mandato scade in coincidenza con la riunione del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della carica.

Qualora l'Organo di Controllo sia costituito in forma monocratica il componente deve essere scelto fra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, c. 2, Codice Civile. In caso di organo collegiale i suddetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componente.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, nonché sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

All'Organo di Controllo, se costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, può essere attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente.

Articolo 11

- Revisione Legale dei Conti -

Qualora all'Organo di controllo non vengano attribuiti i compiti di revisione legale dei conti e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 12

- Patrimonio dell'associazione -

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti per lasciti e donazioni, nonché dalle risultanze economiche attive e/o passive della gestione.

Articolo 13

- Risorse economiche -

L'associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:

- quote associative annuali;
- contributi pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali accessorie a quelle istituzionali.

Tutte le risorse economiche e patrimoniali saranno destinate alla realizzazione delle attività di interesse generale dell'associazione, nel perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 14

- Bilancio d'esercizio -

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro quattro mesi dal termine dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo predispone il bilancio dell'anno precedente e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea degli associati.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati unicamente alle attività istituzionali dell'associazione. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci.

Articolo 15

- Libri dell'associazione -

L'associazione ha il compito di tenere:

- il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea degli associati;
- il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro degli associati;
- il libro dell'Organo di Controllo, se istituito ai sensi del precedente art. 10;
- ogni altro libro prescritto dalla legge.

TITOLO V SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 16

- Devoluzione del patrimonio sociale -

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati dall'assemblea dei soci, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Nel caso in cui l'assemblea dei soci non assuma alcuna delibera in merito, il patrimonio andrà devoluto alla Fondazione Italia Sociale.

TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 17

- Disposizioni generali -

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile, in quanto compatibili, e delle altre leggi in materia, con particolare riferimento al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente a quanto previsto per gli enti di tipo associativo, in quanto compatibili.

Licio Aureduzzi *Mario Geronzi*

ALLEGATO N. 1 ALL'ATTO REGISTRATO A CESENA

IL 8 FEB 2021 AL N. 291 MOD. 3



IL DIRETTORE

L'ADDETTO AL SERVIZIO
Sandra Sintucci

[Signature]